



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 48 del Registro del 21.07.2016

**OGGETTO: Approvazione del “ regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01**

ANNO 2016

L’anno duemilaesedici addì ventuno del mese di luglio alle ore 18,00

nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato su richiesta del Presidente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:

prosecuzione

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. PACE LETIZIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. RUFFINO CARMELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. VINCI AGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DICEMBRE ORLANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. VOLPE ANTONINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ALOTTO CALOGERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. VITELLO DESYREE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15. MELI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VACCA SALVATRICE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16. MONTALTO SALVATORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. INGUANTA MARIACONCETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. MALLUZZO CALOGERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. INCARDONA ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. RUME’ MAFALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. BRUNA ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. CASTRONOVO SANTORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. CASTELLINO GIULIOVINCENZO M.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il Signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia  
IL PRESIDENTE accertato il numero di 13 presenti, ai sensi dell’art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.  
LA SEDUTA E’ PUBBLICA.



Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n. 45 del 21.07.2016

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione del "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis, del t.u. 380/01 "

**Si allontana il consigliere Dicembre- presenti 12**

Alle ore 18,45 il Presidente procede alla verifica del numero legale;

**Risultano presenti n. 10 consiglieri**

**Assenti 10 ( Dicembre, Vitello, Vacca, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)**

La seduta viene rinviata di un'ora;

Alle ore 19,45 il Presidente procede alla verifica del numero legale

**Risultano presenti n. 11 consiglieri**

**Assenti 9 ( Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)**

Vengono nominati scrutatori all'unanimità, per alzata e seduta Castronovo, Falco e Rumè

Interviene il Sindaco il quale comunica di volere incontrare con i consiglieri per esaminare le direttive del PRG e per l'assegnazione degli alloggi in caso di pubblica utilità, la riunione viene fissata per martedì 26 luglio 2016 alle ore 18,30.

L'ingegnere Concetta Di Vincenzo relaziona la proposta in oggetto

Il Consigliere Alotto riferisce che in commissione era nata una riflessione sul 1° periodo ove viene prevista l'applicazione al minimo ( **per il periodo da dicembre 2014 a giugno 2015**)

L'ingegnere Concetta Di Vincenzo aveva già previsto di chiedere un parere all'Assessorato Regionale e propone quindi di rivedere la delibera, successivamente all'espressione del parere della Regione. Precisa, altresì, di avere previsto la misura minima per tale periodo (12 dicembre 2014 - 18 giugno 2015) poiché la circolare Regionale prot. n. 12694 del 28.05.2015 aveva stabilito che tale sanzione doveva essere prevista nell'ordinanza di demolizione e per questi motivi intendeva applicare la misura minima della sanzione.

Il Presidente del Consiglio ritiene che la proposta può essere approvata in toto per il periodo da giugno 2015 ad oggi. Per il periodo antecedente propone di chiedere preventivamente un parere alla Regione.

IL Consigliere Alotto in merito alla proposta del C.C esprime perplessità circa la misura minima della sanzione prevista per il periodo ( 12 dicembre 2014 - 18 giugno 2015) e ritiene che occorre prevedere la facoltà dell'Ente di rivedere l'atto, successivamente all'espressione del parere da parte della Regione Sicilia.

Il Presidente del Consiglio si dichiara d'accordo con l'emendamento di approvare il regolamento così come proposto, per il periodo dal 12 dicembre 2014 al 18 giugno 2015 si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 riservandosi di applicarla quale acconto salvo conguaglio a seguito di indicazione diversa da parte dell'Assessorato Regionale.

Il Sindaco fa presente che nelle ordinanze del 1° periodo, ( 12 dicembre 2014- 18 giugno 2015) tale sanzione non veniva preannunciata, così come indica la Regione con circolare n. 12694 del 28.05.2015. Ritiene che il recepimento è avvenuto in data 18 giugno 2015.

Il Consigliere Alotto chiede parere al Segretario.



Il Segretario Comunale precisa che la Regione Sicilia , con circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Urbanistica, prot. 12694 del 28.05.2015, ha precisato che i nuovi commi ( 4- bis, 4 – ter, 4- quater) dell'art. 31 introdotti dal D.lgs n. 133/2014, convertito nella legge n. 164 dell'11 novembre 2014, debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di rinvio dinamico della L.R. n. 7/1985 anche se, alla luce della succitata circolare Regionale non appaiono prive di fondamento le perplessità dell'ingegnere Concetta Di Vincenzo;

Il Consigliere Santoro ritiene che occorre prima acquisire un parere dall'Assessorato stante la delicatezza della situazione.

Il Consigliere Meli non entra in merito alla validità della proposta, ma critica la legge in quanto colpisce ulteriormente un soggetto già colpito da sanzioni e proprio per questo si asterrà al voto della proposta anche perché nella proposta non sono stati riportati il periodo in cui entrerà in vigore come si evince dall'intervento allegato sotto la lettera "A".

Il Consigliere Alotto, poiché le proposte sono state trasmesse dalla maggioranza chiede la sospensione di un'ora.

Il Sindaco evidenzia che il rinvio è dinamico atteso che le prime ordinanze vanno riproposte con l'inclusione del preavviso della sanzione. L'obbligo della demolizione è in capo agli abusivi ed in molti casi sarà difficile recuperare le somme della demolizione.

Il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione di 15 minuti, così come rettificata dal Consigliere Alotto. Sono le ore 20,40

La votazione espressa per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

**Consiglieri presenti 11**

**Voti favorevoli 11 ( Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Vinci, Falco, Meli, Rumè)**

**Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)**

Alle ore 20,55 risultano **presenti 11 consiglieri( Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Vinci, Falco, Meli, Rumè)**

**Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo, Bruna e Castellino)**

All'unanimità, per alzata e seduta , vengono nominati scrutatori i consiglieri Falco, Vinci e Vacca.

Interviene il Consigliere Castronovo il quale fa presente che, ogni qualvolta in consiglio comunale vengono trattati argomenti delicati, alcuni membri della maggioranza non si presentano, pertanto si invita l'Amministrazione Comunale a ritirare il punto.

Il Sindaco ritiene che il punto non può essere ritirato per pochi battitori liberi, la città deve andare avanti.

Si propone il rinvio della seduta a dieci giorni dalla presente, o ad un termine più breve.

Il Presidente pone ai voti il rinvio della seduta

La votazione espressa per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:



**Consiglieri presenti 11 ( Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Inguanta, Messinese,  
Castronovo, Vinci, Falco, Meli, Rumè)**  
**Voti favorevoli 7 ( Barletta, Ruffino, Alotto, Vacca, Messinese,  
Castronovo, Falco)**  
**Voti contrari 4 ( Inguanta, Vinci, Meli e Rumè)**  
**Assenti 9 (Dicembre, Vitello, Incardona, Pace, Volpe, Montalto, Malluzzo,  
Bruna e Castellino)**

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere della commissione competente

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

Delibera

Di rinviare la seduta a dieci giorni dalla presente o ad un termine più breve

I lavori vengono chiusi alle ore 21,00



f

Grazie presidente,

Vorrei fare la mia dichiarazione di voto.

Non entro in merito alla validità della proposta, in quanto mi sembra un atto dovuto.

Ma ritengo l'impostazione della legge, a cui la proposta fa riferimento, profondamente ingiusta. Questa sanzione andrebbe infatti a punire ulteriormente un soggetto già colpito da altre sanzioni pecuniarie disposte in sentenza dalle nostre **Autorità Giudiziarie**. Anche se si trattano di sanzioni differenti, sono riconducibili alla stessa matrice.

A mio avviso, tale proposta, non ha carattere risolutivo né tanto meno propositivo per il nostro Comune, ma solo oppressivo per il soggetto che ha commesso il reato.

Tradotto Sanzioni su sanzioni.

E proprio per questo mi asterrò dal votare questa proposta.

Inoltre, andando nello specifico della proposta e limitatamente ai documenti che ho potuto visionare, ravviso gli estremi per fare un emendamento, in quanto: sul suddetto regolamento non sono riportati i termini della sua entrata in vigore, così come riportato al punto 4 della stessa proposta. Ritengo sia indispensabile.

Infine, risulta essere fondamentale conoscere se nella Circolare Regionale n.3 del 28/05/2015 con la quale viene recepita la Legge Nazionale n. 164 del 11/11/2014 viene riportata l'immediata esecutività dell'Ordinanza. Se così non fosse, la suddetta Legge andrebbe incontro ad un periodo di *Vacatio*, e i termini di entrata in vigore del regolamento in oggetto dovrebbero slittare di 30 giorni.

Grazie





**Comune di Palma di Montechiaro**  
**(Provincia di Agrigento)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: approvazione del “regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01”.**

**PREMESSO** che l’art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia - permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l’ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;

**ATTESO** che con l’art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –sono stati introdotti, all’art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- *“4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*

- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione”;*

**VISTA** la circolare n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694, dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica, pubblicata nella GURS n. 25, del 19 giugno 2015, inerente *“Applicazione dell’art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380..... Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.”* ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regione Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva, hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all’art. 14, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia *“urbanistica”* (lett. f), nonché le ulteriori materie concernenti *“tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche”* (lett. n). Risulta, pertanto, inapplicabile il Testo Unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano - in quanto non recepito nell’ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. *“dinamico”* e le disposizioni provenienti da

norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.

- Con l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, è stata recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità espressamente indicate nell'art. 1, comma 1: *“La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ... e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.”* (recepimento dinamico).
- Nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale n. 37/85 - per cui si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo è **sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabili anche le “successive modifiche e integrazioni”**. Da ciò discende conclusivamente che pure i nuovi commi **4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31** (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) **debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto.** (cfr. C.G.A. - Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).
- Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha previsto, con il comma 4-bis, la comminatoria di una **sanzione pecuniaria aggiuntiva** (*“... salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*) che non riveste carattere estintivo né sostitutivo.
- Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

#### **CONSIDERATO CHE:**

il comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis, dell'art.31 del DPR 380/2001 e ss.mm., dal minimo di €2.000,00 al massimo di €20.000,00, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art.27 comma 2 del DPR 380/2001, con nota prot.38259 del 19/11/2015, è stata trasmessa all'amministrazione per le valutazioni di competenza uno schema di determinazione dirigenziale, all'uopo predisposta dall'ufficio;

#### **VISTO:**

la nota pervenuta in data 12/5/2016 prot.16987 con la quale il Sindaco sollecita l'ufficio ad adottare il regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, trasmettendo contestualmente una bozza dello stesso, acquisito presso l'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente;

lo schema di Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.

**VISTO:**

il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la parte in atto recepita in ambito regionale.  
la L. n. 47/85 e s.m.i.  
la LR n. 37/85 e s.m.i.

**PROPONE**

1. Di approvare il Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01 da comminare agli autori di illeciti edilizi.
2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla superficie e alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 45 della legge 11 novembre 2014 n. 164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 19 giugno 2015 (data di pubblicazione della circolare A..R.T.A.n.3/2015 sulla G.U.R.S.); in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 dicembre 2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014) e fino al 18 giugno 2015, la sanzione di cui sopra, sarà applicata nella misura minima di €2.000,00.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;
6. stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al settore Finanziario di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in

adempimento alle prescrizioni di legge.

Il Responsabile del Servizio  
Ing Concetta Di Vincenzo




**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.**

*Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.*

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio  
Arch. F. Lo Nobile





# COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE."**

## ALLEGATO A

### *Art. 1 - Oggetto del Regolamento*

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

### *Art. 2 - Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.**

### *Art. 3 - Determinazione delle sanzioni*

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

**1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: ..... 2.000 euro;**

**2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 -ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti **totale difformità** in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici: .....2.500 euro;**

**3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:**  
..... **50 euro/mq**

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

**4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume:**

..... **20 euro/mc (vuoto per pieno)**

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

**5) Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi**

di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa che hanno comportato sia aumento di superficie che di volume: .....

La maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri (50 euro/mq o 20 euro/mc) di cui ai precedenti punti 3 e 4.

(Si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro nel caso di importo rispettivamente inferiore o superiore a tali soglie).

**6) Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo: ..... € 20.000,00**

#### *Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento*

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Capo del Settore Edilizia e Urbanistica e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

#### *Art. 5 - Destinazione dei proventi*

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n. 380/2001.





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Di 19/11/2015

Prot. 38259

Al Sig. Sindaco  
All'Ass.re Giuseppe Di Miceli  
SEDE

**OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER  
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.**

Si trasmette l'allegato schema di provvedimento di pari oggetto, per le valutazioni da parte dell'Amministrazione sulla graduazione delle sanzioni, nonché sulla data di applicabilità delle stesse.

Palma di Montechiaro, lì 19/11/2015



Il Dirigente U.T.C.  
Arch. Francesco Lo Nobile





**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento  
**IV SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

Provvedimento n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER  
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.**

Premesso:

che il D.L. 12.09.2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche della Legge 11.11.2014 n.164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziali" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

"4 bis. L'Autorità competente constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi della sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."

che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12.11.2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

Visto che l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica- della Regione Siciliana con circolare n. 3/2015, prot. gen. 12694 del 28.05.2015, pubblicata nella GURS il 19.06.2015 n. 25, ha evidenziato che la sanzione amministrativa introdotta dal comma 4 ter all'art. 31 del DPR 380/2001 trova applicazione nella nostra Regione;

Atteso:

che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di euro 2.000 al massimo di euro 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;



che a tal fine si ritiene dovere fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione.

Che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

DISPONE (DETERMINA)

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 2.000 a euro 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, per:

- A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
- B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMIA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE
- C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

saranno determinate con i seguenti parametri

- I. interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: 2.000 euro
- II. interventi che hanno comportato aumento di superficie: 120/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- III. interventi che hanno comportato aumento di volume: 80 euro/mc ( si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- IV. interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie; il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica la sanzione di euro 20.000.

2) Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina sopra indicata le relative sanzioni saranno determinate, previa valutazione tecnica, e discrezione del Responsabile del Procedimento.

3) Dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse dal 19.06.2015 (data della pubblicazione della circolare n. 3/2015 nella GURS);

4) dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati alla risorsa Tit.3 Funz. 05 Serv. 03 Int. 11 Art. 1 "Recupero Spese Demolizioni Abusi Edilizi" e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

5) di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE UTC  
Architetto Francesco Lo Nobile





Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

12 maggio 2016

Prot. n. 16987



Al Responsabile dell'U.O.R.A.E.  
Ing. Concetta Di Vincenzo

E p.c. Al Capo Settore UTC  
Arch. Francesco Lo Nobile

SEDE

Oggetto: Sollecito riscontro note della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Premesso che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, ha trasmesso in data 7 aprile 2016 richieste, per conto delle pratiche: a nome di Rallo Crocifissa, nota prot. n. 12341, di Di Falco Melchiorra e Luigi, nota prot. n. 12324; e successivamente, in data 11 aprile 2016, per conto delle pratiche a nome di Lo Giudice Calogera, nota prot. n. 12690, di Sorce Santa, nota prot. n. 12692; da inoltrare alla cassa Depositi e Prestiti, per richiedere le somme necessarie per dare corso alle operazioni di demolizione, ivi comprese quelle di consulenza e di direzione dei lavori, al fine di procedere nel più breve tempo possibile al materiale abbattimento degli immobili abusivi in questione, prelevando le somme dal Fondo per le demolizioni delle opere abusive (art.32, comma 12° della L. 24 novembre 2003, n.326 e s.m.i.). Con la presente si

CHIEDE

- di sapere cosa questo ufficio ha fatto in adempimento a dette richieste;
- di accertare se sussistono le condizioni per verificare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici da dichiarare con deliberazione consiliare, ai sensi del comma 5° dell'art.31 del DPR n.380/2001, e nel caso affermativo di avviarne le procedure;
- di accertare se sussistono le condizioni per verificare l'esistenza delle condizioni per concedere la concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite, così come normato dal comma 2° dell'art. 4 della L.R. n.17 del 31 maggio 1994.

In tutti i casi, considerato che per le demolizioni necessita prelevare le risorse dal fondo di rotazione, di cui alla richiamata norma contenuta nella L.326/2003, fondo da

impinguare con le risorse da riscuotere dai responsabili degli abusi, nonché coi proventi delle sanzioni (comma 4ter dell'art.31 del DPR n.380/2001) di cui al comma 4-bis, che spettano al comune e sono destinati “esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”. Pertanto, considerato che il mancato impinguamento del fondo comporterebbe la formazione di un debito a carico della comunità, che si rivelerebbe ingiusto, perchè in parte posto a carico anche di quei cittadini che non hanno contribuito a produrre i danni che l'abusivismo ha procurato, con la presente si

#### SOLLECITA

l'ufficio ad adottare un “Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del T.U. 380/01”, tenendo conto dell'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –, per parametrizzare i proventi da introitare e destinare in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da istituire; nonché della circolare ARTA n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694.

A tale riguardo, lo scrivente ha ricevuto bozza di regolamento presso il servizio 6 dell'ARTA, con le rassicurazioni che trattasi di versione ben confezionata, bozza che si trasmette in allegato alla presente per attivare le procedure di approvazione. Ci si permette di suggerire per la definizione del parametro unitario/metro quadro o metro cubo di riferimento da adottare, quello ricavabile prendendo in considerazione l'immobile abusivo più grosso, già individuato fra gli abusi di cui si dispone nel data base dell'UROAE.

Le comunicazioni dell'ufficio destinatario della presente si chiede vengano comunque inoltrate all'indirizzo e-mail [ingpasqualeamato@gmail.com](mailto:ingpasqualeamato@gmail.com)

  
Il sindaco  
Pasquale Amato

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01”.**

**PREMESSO** che l’art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia - permesso di costruire) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l’ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi;

**ATTESO** che con l’art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia –sono stati introdotti, all’art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- “4-bis. *L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

- 4-ter. *I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*

- 4-quater. *Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di*

demolizione”;

VISTA la circolare n. 3/DRU del 28 maggio 2015, prot.12694, dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, pubblicata nella GURS n. 25, del 19 giugno 2015, inerente *“Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380..... Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.”*, ove viene evidenziato quanto segue:

- Nella Regione Sicilia le costanti pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sede giurisdizionale e consultiva, hanno ribadito che lo Statuto autonomistico, all'art. 14, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della stessa Regione la materia *“urbanistica”* (lett. f), nonché le ulteriori materie concernenti *“tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche”* (lett. n). Risulta, pertanto, inapplicabile il Testo Unico n. 380 del 2001 nel territorio siciliano - in quanto non recepito nell'ordinamento isolano - salve le disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. *“dinamico”* e le disposizioni provenienti da norme recepite nel nostro ordinamento con leggi regionali.
- Con l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 1985, n. 37, è stata recepita la legge 28 febbraio 1985, n. 47, con le modalità espressamente indicate nell'art. 1, comma 1: *“La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ... e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.”* (recepimento dinamico).
- Nell'art. 31 del Testo unico è transitato il contenuto precettivo dell'art. 7 della legge n. 47/1985, già recepito in Sicilia per effetto della sopra richiamata l.r. n. 37/1985 - fatta eccezione per il comma ottavo dello stesso articolo 7 in quanto sostituito con tre commi dall'art. 3 della legge regionale n. 37/85 - per cui si può affermare che l'art. 31 ad eccezione del comma ottavo è **sicuramente applicabile in Sicilia e che di siffatto articolo devono reputarsi applicabili anche le “successive modifiche e integrazioni”**. Da ciò discende **conclusivamente che pure i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31** (con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempimento delle ingiunzioni a demolire) **debbono ritenersi automaticamente applicabili in Sicilia per effetto di quel sistema di rinvio dinamico del quale si è dato sopra conto.** (cfr. C.G.A. - Sez. consultiva, adunanza del 17 marzo 2015, n. 18/2015).

- Nella sua nuova formulazione, l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, ha previsto, con il comma 4-bis, la comminatoria di una **sanzione pecuniaria aggiuntiva** ("*... salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti*") che non riveste carattere estintivo né sostitutivo.
- Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

**CONSIDERATO** che è necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, dare agli uffici indirizzi operativi cui attenersi, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito.

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di elaborare un regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01, da comminare agli autori di illeciti edilizi, che stabilisca i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di accertata inottemperanza alla demolizione nei termini di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza.

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione con urgenza del predetto regolamento al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale.

**VISTA** la legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** il DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per la parte in atto recepita in ambito regionale.

VISTA la L. n. 47/85 e s.m.i.

VISTA la LR n. 37/85 e s.m.i.

### **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01 da comminare agli autori di illeciti edilizi.

2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;

3. Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 45 della legge 11 novembre 2014 n. 164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 dicembre 2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014).

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;

6. Che la presente deliberazione sia trasmessa alla Direzione Programmazione

**accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite.**

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

### ***Art. 2 - Ambito di applicazione***

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia ex art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 - permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/01) o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.**

### ***Art. 3 - Determinazione delle sanzioni***

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

**1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 37/85 - realizzate su immobili non sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: ..... 2.000 euro;**

Economica e Finanziaria di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in adempimento alle prescrizioni di legge.

Il responsabile del procedimento



# COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE."**

**ALLEGATO A**

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge 11 novembre 2014, n. 164, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito di

2) **Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi** (quando costituiscono variazioni essenziali - così come definite dall'art. 4 della L.R. 37/85 - ma, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della L.R. 37/85, considerati a tutti gli effetti **totale difformità** in quanto realizzati su immobili sottoposti a tutela dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) **realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o sui volumi tecnici, che non sono valutati ai fini volumetrici: .....2.500 euro;**

3) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie:**  
..... 50  
*euro/mq*

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

4) **Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01, comma 3 - o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume:**

..... 20 euro/mc (vuoto per pieno)

(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

5) **Interventi realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi dell'art. 36 della L. R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività - nell'ipotesi di cui all'art. 22 del Testo Unico 380/01 comma 3 - o in**







Verbale n. 6 / 2026

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 11,00  
a seguito convocazione del Presidente del Consiglio si è riunita

la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare per discutere il seguente argomento:

1) Approvazione del "regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 32, comma 6 bis, del  
d.l. 380/02".

Sono presenti i consiglieri Alberto Bruna e Umberto

Bertoni e il punto all'ordine del giorno in maniera esauriente  
il vicesegretario capo Alberto U.T.C. ing. Lucette Di Vincenzo.

Alle ore 12,33 entra il consigliere Vitello. Dopo un'ampia discussione

l'ingegner Lucette Di Vincenzo si riserva di chiedere parere alla

Regione Puglia per quanto concerne l'applicazione della misura

minima per il periodo 12 dicembre 2024 - 11 giugno 2025, nonché

per l'applicazione delle sanzioni per quanto riguarda l'insubordinazione

nei confronti di determinati uffici in data anteriore al  
12.12.2024.

I consiglieri comunali decidono all'unanimità di rinviare la  
discussione in Consiglio comunale.

Alberto

Umberto

Lucette

Vitello





Letto , Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Barbetta Margherita*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE